



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 188 del 29.09.2021

Oggetto:

COPIA

Adeguamento piano triennale fabbisogni di personale (ptfp), della dotazione organica e del piano delle assunzioni per il triennio 2021/2023. Integrazione deliberazione n. 220 del 15.12.2020 e s.m.i.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 17:50, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	A
DIDACI VITO	ASSESSORE	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	P
SCANU UBALDO	ASSESSORE	P
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	P
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori SANNA CLAUDIA, DIDACI VITO, CHERCHI GIORGIANA, SCANU UBALDO, LOREFICE ALESSANDRO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 avente ad oggetto: *“Disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID -19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione allo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di linee guida”*.

Visto l'articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126 e in particolare l'articolo 6 in materia di “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID -19”.

Dato atto che, ai sensi del suddetto articolo 6, la disposizione di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020 è prorogata al 31 dicembre 2021.

Come indicato nel frontespizio del presente atto:

- all'appello delle ore 17:50 del 29 settembre 2021 è presente fisicamente nella casa comunale: il Sindaco USAI.
- il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa comunale.
- gli Assessori SANNA, DIDACI, CHERCHI, SCANU e LOREFICE sono presenti in collegamento da remoto.
- sono assenti gli Assessori MELIS e SCARPA.

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano i criteri stabiliti dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale

La Giunta comunale

Richiamata la propria deliberazione n. 220 del 15.12.2020, come risultante a seguito delle integrazioni operate con deliberazioni n. 88 del 24.05.2021 e n. 164 del 07.09.2021, e specificazione attuata con propria deliberazione n. 105 del 10.06.2021, con la quale si è provveduto:

1. a prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del primo “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, precisamente nella percentuale del 18,20% e pertanto di ricalcolare in € 8.285.338,64 il limite di spesa di personale attualmente valido per il comune di Iglesias;
2. a dichiarare che per l'anno 2021 non ci sono eccedenze di personale;
3. ad adeguare il programma dei fabbisogni per l'anno 2020, secondo il programma delle assunzioni allegato;
4. ad adottare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 contenente i profili, le modalità di reclutamento, le tempistiche;
5. ad approvare la nuova dotazione organica dell'Ente per l'anno 2020, come aggiornata con il presente atto, e la nuova dotazione organica dell'Ente per l'anno

2021, entrambe elaborate nel rispetto delle linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018;

6. ad autorizzare le assunzioni programmate per il triennio 2021/2023, previa puntuale verifica delle effettive disponibilità e coperture di Bilancio;
7. ad autorizzare per il triennio 2021/2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i., del limite di spesa di cui al DL 34/2019 e DPCM 17/3/2020 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

dato atto che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve, necessariamente, rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'Amministrazione intende realizzare;

considerato che nel corso degli ultimi anni si è avuta una consistente riduzione del personale in servizio, ulteriormente incrementata negli ultimi due anni, a seguito delle norme sul pensionamento per quota 100 che ha determinato una drastica e imprevista riduzione del personale in servizio, solo minimamente reintegrato con l'assunzione di nuovo personale;

verificato che il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato (anno 2020), risulta essere pari al 15,60%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DM all'articolo 4, tabella 1, ossia al 27% per la fascia demografica di appartenenza (cfr conteggi come da schema allegato A);

considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (fissato nel 27%), con la gradualità di cui alla tabella 2 articolo 5 D.P.C.M. 17.03.2020;

atteso che a seguito delle cessazioni dal servizio non preventivate esiste la disponibilità finanziaria per adeguare il fabbisogno 2021, garantendo il rispetto dei limiti assunzionali previsti dal suddetto D.P.C.M. per l'anno 2021, come sopra specificato;

ritenuto pertanto, al fine di garantire un efficiente funzionamento della macchina amministrativa, di adeguare, secondo il programma delle assunzioni allegato sub B), il programma dei fabbisogni per l'anno 2021, programmando le seguenti nuove assunzioni a tempo indeterminato e pieno:

- di n. 1 Istruttori tecnici - Cat. C e n. 2 Istruttore Amministrativo – categoria C, per un totale di n.3 nuove assunzioni;

visto l'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017, come modificato dall'articolo 1 comma 1ter , del D.L. 30.12.2019, n.162 convertito, con modificazioni, in legge 28.02.2020 n.8, secondo il quale *“Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. (...). Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”;*

considerato che la programmazione 2021/2023, posta in essere con l'integrazione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.88 del n. 88 del 24.05.2021, con previsione di n. 11 nuove assunzioni, consente di destinare n. 3 posti al personale interno mediante utilizzo delle graduatorie degli idonei alle selezioni per progressione verticale attualmente vigenti, nel rispetto della citata disposizione contenuta nell'art. 22 comma 15 del D.Lgs. 75/2017, come modificato dall'articolo 1 comma 1ter, del D.L. 30.12.2019, n.162 convertito, con modificazioni, in legge 28.02.2020 n.8;

ritenuto, pertanto, di dover destinare le nuove assunzioni programmate con il presente atto, ulteriori rispetto a quanto programmato con propria deliberazione n. 88 del 24.05.2021, e precisamente n. 1 posto di Istruttore tecnico - Cat. C e n. 2 posti di Istruttore Amministrativo – categoria C, al personale interno mediante utilizzo delle graduatorie degli idonei alle selezioni per progressione verticale, per ciascuna categoria, attualmente vigenti;

dato atto che più volte, è stato sollecitato l'aumento delle ore agli Agenti della Polizia Locale, inquadrati nella categoria C, assunti a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore settimanali;

considerato che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità oraria del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

richiamati gli articoli 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

vista la nota integrativa dell'Aran n. 315 /2012;

richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Delibera n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l’amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*;
- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue *“questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell’art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell’incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell’orario di lavoro di un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l’elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all’incremento dell’orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”*;
- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui *“solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall’ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l’incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L’operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l’incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”*;
- Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che *“la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l’art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni. La Sezione ricorda che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”*;
- Parere n.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che *“sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario*

non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)"];

- Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce *“l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”*
- Parere Sezione Regionale di Controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che *“un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”*.
- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016 che, nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

considerato, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno che, ai sensi della normativa vigente, costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

acquisita la disponibilità all'aumento delle ore part time a n. 30 settimanali da parte di n. 4 Agenti della Polizia Locale, attualmente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore;

dato atto che l'aumento di ore per n° 4 Agenti della Polizia Locale, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time, da 18 a 30 ore settimanali, nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di

aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e, pertanto, non può essere considerata nuova assunzione ed è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

dato atto che la spesa della nuova programmazione, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti (fissato, per il Comune di Iglesias, nel 27%);

dato atto che la modifica delle ore lavorative, di cui al presente atto, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

ritenuto di poter apportare variazioni in aumento alla durata della prestazione lavorativa dei n. 4 Agenti della Polizia Locale assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part time, assegnati al Settore Tecnico – Manutentivo, Servizio Corpo della Polizia Locale, prevedendo un incremento orario al fine di conseguire una articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento del servizio del Corpo della Polizia Locale da definirsi su proposta del Dirigente di Settore con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2021;

ritenuto di demandare all'ufficio competente di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente deliberazione;

acquisito in data 29.09.2021, con il numero di protocollo n. 40593, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 (verbale n. 24/2021);

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

con votazione unanime

delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate di:

1. dare atto che il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato (anno 2020), risulta essere pari al 15,60%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DM all'articolo 4, tabella 1, ossia al 27% per la fascia demografica di appartenenza (cfr conteggi come da schema allegato A);
2. confermare, ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 165/2001, la non sussistenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale nella struttura comunale con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti, dando atto che pertanto l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2021 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;

3. manifestare la volontà, per le motivazioni indicate in premessa, di variare in aumento la spesa del personale al fine di conseguire una articolazione del part-time per n. 4 Agenti della Polizia Locale, meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi di vigilanza, a tempo indeterminato part-time da n° 18 ore a n° 30 ore settimanali (Vedi prospetto allegato) con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2021;
4. dare atto che l'incremento della spesa, quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per n. 4 lavoratori è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa sulla finanza pubblica;
5. demandare all'ufficio competente di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti al presente atto
6. integrare il piano triennale di fabbisogno di personale 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 15.12.2020 e s.m.i, così come riportato nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dando atto che sono rispettati i vincoli di finanza pubblica;
7. approvare la nuova dotazione organica dell'Ente per l'anno 2021, come aggiornata con il presente atto, elaborata nel rispetto delle linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, come esplicitato nell'allegato C);
8. dare atto che l'integrazione alla programmazione delle assunzioni operata con il presente atto rispetta i limiti di spesa riportati nell'allegato E) alla deliberazione GC n. 88 del 24.05.2021;
9. dare atto che la presente deliberazione è coerente con il bilancio pluriennale 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 15.03.2021;
10. dare atto che copia del presente provvedimento verrà trasmessa alle organizzazioni sindacali;
11. pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
12. trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017.
13. dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 29/09/2021

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 29/09/2021

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/09/2021

☐ a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **07/10/2021** al **22/10/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 07.10.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS